



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

10^a Divisione - Bilancio e Affari Finanziari

Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA

Prot. n. DGPM/IV/10/4/3948

Roma, 13 GENNAIO 2003

PDC: Magg. Patti - Fax e tel. 06/36805535

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Nel richiamare l'attenzione sul contenuto della legge in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002 - S.O. n. 240, si segnala quanto segue:

a) l'art. 2, comma 1, della legge in argomento, apportando modifiche agli artt. 3, 11, e 13 del T.U.I.R. ed inserendo l'art. 10-bis al medesimo testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha rimodulato il calcolo dell'Irpef, variando le aliquote per scaglioni di reddito, modificando le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e da pensione ed introducendo un meccanismo di deduzione atto ad assicurare la progressività dell'imposizione.

Si trasmette, pertanto, in allegato, un prospetto riepilogativo delle modalità di calcolo della predetta deduzione e delle aliquote e detrazioni Irpef in vigore per l'anno 2003;

b) ai fini della determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del T.U.I.R. in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli (art. 2, comma 3 - Legge 289/2002). Per consentire l'accesso al trattamento più favorevole, dovranno essere effettuati dal sostituto d'imposta, in sede di conguaglio, due calcoli, uno con le vecchie disposizioni del T.U.I.R. ed uno con quelle nuove;

- c) il nuovo sistema di deduzione ("NO TAX AREA") non ha rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'Irpef, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'art. 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (art. 2, comma 4 - Legge 289/2002);
- d) la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito introdotta dalla legge finanziaria 2003, ha effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 ai fini del calcolo della tassazione separata prevista per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del T.U.I.R. (art. 2, comma 10 - Legge 289/2002);
- e) sono sospesi gli aumenti delle addizionali Irpef deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 (art. 3, comma 1, lettera a) - Legge 289/2002).
2. In merito a quanto sopra, si invitano codesti organismi ad impartire, agli Enti della propria giurisdizione, le necessarie disposizioni integrandole con ogni utile istruzione di dettaglio ritenuta opportuna.

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dirig. Dott. Giuseppe SIMEONE)**

F I R M A T O

Allegato "A" alla circolare n° DGPM/IV/10/4/3948 in data 13 GENNAIO 2003

ELENCO INDIRIZZI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO Dipartimento Amministrazione e Commissariato	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE Reparto Servizio Commissariato e Amministrazione	<u>ROMA</u>
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - II° Reparto Direzione di Amministrazione Interforze	<u>ROMA</u>
<u>e, per conoscenza :</u>	
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	<u>ROMA</u>
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	<u>ROMA</u>

Estesa copia a:

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE Ufficio del Direttore Generale	<u>ROMA</u>
I REPARTO	<u>ROMA</u>
II REPARTO	<u>ROMA</u>
III REPARTO	<u>ROMA</u>
IV REPARTO	<u>SEDE</u>
V REPARTO	<u>ROMA</u>
VI REPARTO	<u>ROMA</u>
VII REPARTO	<u>ROMA</u>
11 ^a Divisione	<u>SEDE</u>
12 ^a Divisione	<u>SEDE</u>
13 ^a Divisione	<u>SEDE</u>